CISL FP
MINISTERO GIUSTIZIA

m_dg.DGMC.12/02/2026.0010189.U

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Ai rappresentanti delle OO.SS.
del personale del Comparto Funzioni Centrali

CISL FP
UIL PA
CONFSAL UNSA
FLP
CONFINTESA FP

LORO SEDI

Oggetto: indicazioni in materia di assegnazioni temporanee (cd "distacchi") infradistrettuali e interdistrettuali del personale del Comparto Funzioni Centrali

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota prot. n. 0010037.U dell'/11/02/2025, di questa Direzione Generale, relativa alla tematica indicata in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Silvia Mei
12/02/2026

Via Damiano Chiesa, 24 – 00136 Roma – Tel. 06.681881 – prot.dgmc@giustiziacert.it

m_dg.DGMC.11/02/2026.0010037.U

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Agli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna

Ai Centri per la Giustizia Minorile

Oggetto: **Indicazioni in materia di assegnazioni temporanee (cd distacchi) infradistrettuali e interdistrettuali.** Comparto Funzioni Centrali.

Nel corso dei riscontri effettuati da questa Direzione generale in sede istruttoria, sono emersi, all'interno del medesimo interdistretto, uffici che presentano situazioni di esubero di risorse umane rispetto alla dotazione organica, esubero assoluto o riferito a specifiche qualifiche, spesso dovute ai cd "**distacchi infradistrettuali**", disposti dai dirigenti dei CGM e degli UIEPE nell'ambito delle proprie prerogative. Tali assegnazioni temporanee si prolungano spesso da lungo tempo senza soluzione di continuità; non di rado sono riferite a sedi ubicate nella medesima città, quando non anche nel medesimo complesso edilizio, queste ultime situazioni che, evidentemente, non rispondono a necessità riconnesse ad esigenze personali degli interessati, quali l'avvicinamento ad un congiunto assistito o a figlio di età inferiore ad anni tre, e che, presumibilmente, potrebbero essere affrontate con provvedimenti organizzativi di altra natura.

Con riferimento ai "distacchi infradistrettuali", pertanto, si invitano codeste Direzioni a procedere all'autorizzazione degli stessi esclusivamente in presenza dei presupposti normativi, nel rigoroso rispetto del vincolo delle dotazioni organiche. L'eventuale esubero oltre a porre possibili valutazioni in ordine alla responsabilità erariale -connessa al mancato rispetto delle dotazioni organiche, come assunte con specifico Decreto ministeriale e che costituiscono, in uno, atto di programmazione e autovincolo dell'Amministrazione- espone l'Amministrazione a possibili contenziosi e comporta, inoltre, indubbie difficoltà operative in termini di valutazione di possibili istanze di assegnazione temporanea interdistrettuale

aventi ad oggetto le medesime sedi, oltre che nella determinazione delle posizioni disponibili per le nuove assunzioni.

Si invita, pertanto, a favorire il riassorbimento delle posizioni in esubero eventualmente determinatesi all'interno dell'interdistretto. Quanto sopra nel rispetto dei diritti soggettivi e dell'eventuale affidamento ingeneratosi negli interessati, adottando un approccio progressivo, che tenga conto di dimissioni e pensionamenti. Resta fermo, per le decisioni future, il richiamo all'assoluto rigore nel rispetto del vincolo delle dotazioni organiche.

Con riferimento, invece, alle **istanze di assegnazione temporanea interdistrettuali**, rientranti nella competenza della sede centrale, si osserva l'esigenza di una implementazione dell'istruttoria condotta a livello di CGM e di UIEPE. Le numerose istanze, infatti, sono attualmente trasmesse all'Amministrazione centrale, con brevi pareri, in genere scarsamente motivati, che fanno per lo più riferimento alla copertura delle dotazioni organiche, elemento, quest'ultimo ben noto all'Amministrazione centrale. Talvolta, peraltro, le istanze vengono trasmesse senza alcun elemento valutativo, con la mera formula "*si trasmette per dovere di ufficio*", altre volte con mero rinvio ad altri pareri. Ai fini di una compiuta istruttoria, i pareri di CGM e UIEPE, con i quali vengono trasmesse le istanze di assegnazione temporanea interdistrettuale, devono necessariamente contenere un parere espresso (favorevole o sfavorevole), sostenuto da articolata e circostanziata motivazione, che deve almeno riportare, pena la restituzione per integrazione, i seguenti elementi:

- con riferimento alle dotazioni organiche: l'assicurazione da parte del dirigente CGM o UIEPE dell'avvenuto aggiornamento del SUP per tutte le sedi di competenza, con particolare riferimento ai distacchi infradistrettuali;
- con riferimento al personale assegnato: analisi di eventuali assenze di lungo corso;
- analisi dei carichi di lavoro individuali, ancorata ai dati statistici ufficiali o ai dati gestionali SIEPE o SISM, ovvero per il personale amministrativo-contabile alle risorse da amministrare, e conseguenze dell'eventuale fuoriuscita della risorsa interessata;

- sussistenza o meno di arretrato, per il quale, in ogni caso deve essere presente un piano di smaltimento e conseguenze dell'eventuale fuoriuscita della risorsa interessata sul piano di smaltimento;
- tempi medi di riscontro ai committenti istituzionali e agli utenti, eventuali ritardi, e conseguenze dell'eventuale fuoriuscita della risorsa interessata su tali performance;
- impatti dell'eventuale fuoriuscita della risorsa interessata sul servizio reso agli utenti e alla comunità;
- caratteristiche o difficoltà specifiche (quali elevato turn over, esigenza di stabilità, etc).

E' di assoluta importanza che il parere faccia riferimento a dati oggettivi, ove possibili quantitativi e comunque non generici, ma circostanziati.

Si rimarca, infine, l'esigenza di evitare la diffusa formula "*parere favorevole previo cambio con altra unità*". Si ricorda, infatti, che l'istituto dell'assegnazione temporanea non consente alcun cambio, anzi, prevede necessariamente la conservazione del posto del richiedente nella sede di titolarità, con la conseguenza che non è possibile attivare nuove assunzioni per la posizione in esame, che rimane di fatto "congelata" e che l'unica possibilità di eventuale compensazione non dipende in alcun modo dalla volontà o da azioni di iniziativa dell'Amministrazione, rinvenendosi solo nell'ipotesi in cui altra unità proponga, per proprie esigenze, analoga istanza di assegnazione temporanea in entrata, debitamente motivata, per la sede interessata.

Il Direttore Generale
Silvia Mei
11/02/2024